IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IVA NEL PAESE DI DESTINAZIONE NEL "COMMERCIO ELETTRONICO"

Il 1° luglio 2021 entreranno in vigore le nuove regole per le vendite a distanza e i marketplace. Le novità riguarderanno non solo le vendite di beni ma anche le prestazioni di servizi.
I cinque mesi che mancano a questo rilevante appuntamento rischiano di non essere sufficienti inquanto il nostro Paese non ha ancora recepito le direttive europee che disciplinano tale materia:

- Direttiva Ue 2017/2455 – oggetto della legge di delegazione n. 117 del 2019, ma non ancora adottata in termini di decreto legislativo;
- Direttiva Ue 2019/1995 – per la quale è ancora in corso di approvazione la legge delega.

L'obbiettivo della Commissione Europea è quello di recuperare gettito, facendo pagare l'imposta sul valore aggiunto sempre nello Stato di destinazione del bene, evitando frodi Iva derivanti da operazioni non imponibili seguite da operazioni che prevedono l'applicazione dell'imposta che non viene poi versata. Il 31 dicembre scorso il ministero dell'Economia e delle finanze ha opportunamente messo in consultazione il testo dello schema di decreto legislativo delegato di recepimento delle direttive sopra indicate, che andrà a modificare sia la legge Iva (D.P.R. n. 633/1972) sia il provvedimento relativo agli scambi intraunionali di beni (D.L. n. 331/93), oltre alle occorrenti disposizioni di coordinamento.
Sarà poi necessario il parere parlamentare prima della pubblicazione del provvedimento.
Trattandosi di una norma eminentemente tecnica e che deve essere esattamente speculare a quanto si farà negli altri Stati (pena la doppia imposizione o la doppia non imposizione) non vi dovrebbero essere modifiche sostanziali, ed è quindi bene che le imprese interessate adeguino sin d'ora le loro procedure per queste vendite.

La presente Circolare rappresenta un primo contributo in attesa del recepimento delle direttive Europe, seguiranno pertanto successivi approfondimenti

VENDITE DI BENI A DISTANZA: REGIME IVA

Le vendite a distanza, così come definite dall'articolo 14 comma 4 della Direttiva 2006/112/CE, sono vendite con spedizione in un altro Stato Ue a privati consumatori (B2C).
Il regime attuale per l'imposizione Iva prevede che:

- se il trasporto è eseguito dal privato (che è andato nell'altro Stato ad effettuare l'acquisto), l'Iva dovuta è quella del Paese del venditore;
- se il trasporto è eseguito dal venditore, l'Iva dovuta è quella dello Stato di spedizione al consumatore (vendita a distanza).

In base alla disciplina attualmente vigente, i soggetti passivi IVA comunitari che effettuano vendite di beni "a distanza" nei confronti di privati consumatori stabiliti nella Ue (alle condizioni previste dagli artt. 33 e 34 della direttiva 2006/112/Ce) assolvono l'IVA nello Stato di destinazione dei beni, salvo che l'ammontare delle vendite in parola, effettuate nello Stato membro, risulti inferiore nell'anno in corso e in quello precedente alle specifiche soglie stabilite da ciascuno Stato.

In quest'ultima ipotesi, essi possono assolvere l'IVA nello Stato di partenza dei beni; diversamente, sono tenuti a identificarsi ai fini dell'imposta nello Stato di destinazione dei beni medesimi.

A partire **dal 1° luglio 2021**, invece, tale regime sarà riformato: verranno abolite le soglie attualmente previste dagli Stati membri (35.000 o 100.000 euro), lasciando il posto a **un'unica soglia di riferimento, pari a 10.000 euro su base annuale**, che terrà conto sia delle vendite a distanza intracomunitarie, sia dei servizi elettronici transfrontalieri (e in generale dei servizi "TTE"- telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici) resi a privati.
Chi effettua vendite on-line, ricevendo gli ordini direttamente dai consumatori (o attraverso piattaforme), dovrà applicare l'Iva del Paese di destinazione

Le novità illustrate sono finalizzate a ridurre i "costi di conformità" per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere nell'ambito del commercio elettronico diretto e indiretto, tutelando quelle più piccole.
Tuttavia, almeno in fase di prima applicazione, un aggravio di adempimenti dovrebbe interessare le imprese che effettuano vendite a distanza per un ammontare non superiore alle attuali soglie di riferimento (riferite a ciascuno Stato membro) ma comunque superiore alla nuova "soglia unica" di 10.000 euro.

ALIQUOTE IVA

La Commissione Europea, ha previsto una banca dati (VAT search) che aiuterà ad applicare l'aliquota Iva corretta del Paese di destinazione della merce, al fine di evitare errori di aliquota.
Nella banca dati si potrà inserire la Nomenclatura Comune doganale per le cessioni di beni e il codice CPA (modelli Intrastat) per le prestazioni di servizi.

SPORTELLO UNICO

Dal 1° luglio 2021, il "MOSS" Mini One Stop Shop, utilizzato per canalizzare l'imposta delle operazioni TTE, diventerà "OSS" perché racchiuderà l'Iva dichiarata per tutte le operazioni territorialmente rilevanti all'estero, rese nei confronti di privati consumatori e dei servizi a localizzazione oggettiva (7-quater e 7-quinquies DPR 633/72).
L'Iva estera dovrà essere versata per intero e non potrà essere compensata con l'Iva italiana detraibile, inoltre le registrazioni contabili dovranno essere separate.
Nel caso in cui si maturasse un credito Iva questo potrà essere richiesto a rimborso. Nel 2022 sarà destinato ad accogliere anche le operazioni B2B.

PROCEDURA PER LA VENDITA A DISTANZA DAL 1° LUGLIO 2021

La nuova procedura consisterà in:

- chi spedisce in un altro Stato dell'Unione Europea applicherà l'imposta sul valore aggiunto di quello Stato con la relativa aliquota, che potrà reperire nella banca dati (VAT search);
- tenere contabilità idonea ad identificare il dettaglio dell'imposta applicata per ciascuno stato di destinazione;

- presentare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate una speciale dichiarazione, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, attraverso il canale <> e versare l'imposta dovuta.

Non sarà possibile mantenere aperte le partite iva in altri Stati, salvo che per finalità diverse da quelle della vendita a distanza, ad esempio per la gestione dei depositi Iva.

PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 1° LUGLIO 2021

La disciplina Iva dei servizi contenuta negli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 non cambierà dal 1° luglio 2021.
Si pensi ad esempio alle prestazioni di servizi contenute nell'articolo 7-quater:

- trasporto di persone per viaggi fuori dal territorio italiano;
- prestazioni su immobili all'estero;
- noleggio di mezzi di trasporto messi a disposizione nell'UE;

per le quali è prevista una deroga all'art.7-ter.
Ciò che cambierà sarà il pagamento dell'Iva dovuta all'estero attraverso lo sportello unico, senza necessità di identificarsi nello Stato UE in cui si svolge la prestazione di servizi.

MARKETPLACE E PIATTAFORME DIGITALI

Dal 1° gennaio 2021, le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea tra fornitori e acquirenti saranno assoggettate a specifici adempimenti in materia di IVA previsti dalla direttiva n. 2017/2455/UE.
In sede di conversione della normativa UE, sarà inserito nel D.P.R. n. 633/72 il nuovo articolo 2-bis, il quale conterrà le disposizioni relative alle operazioni "facilitate" da un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
L'art. 14-bis della direttiva IVA (direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, come modificata dall'art. 2 della direttiva 5 dicembre 2017, n. 2455), prevede che sarà obbligatorio utilizzare le piattaforme elettroniche nella riscossione dell'IVA nei seguenti casi:

a. se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale ("marketplace", cioè uno spazio reale o virtuale in cui hanno luogo attività di compravendita di beni e servizi tra una pluralità di compratori e venditori), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, "si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni"; Esempio: fornitore cinese vende attraverso il marketplace Amazon beni di valore inferiore a 150 a cliente finale itala. In questo caso l'Iva sarà versata direttamente dal marketplace, evitando alla Dogana di intervenire per la sola riscossione dell'imposta (esenzione dazi sino a 150 euro);
b. per le cessioni intracomunitarie, effettuate mediante le piattaforme elettroniche, la medesima presunzione opera nel caso di cessioni di beni effettuate nell'Unione da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione a una persona che non è un soggetto passivo (B2C). Esempio: fornitore cinese vende in Ue a consumatore finale attraverso piattaforma Alfa. In questo caso sarà Alfa a versare l'imposta direttamente nel Paese, attraverso l'identificazione in un solo Stato in cui effettua le cessioni.

In considerazione della suddivisione della cessione unica in due cessioni (fornitore-piattaforma e piattaforma-cliente), è necessario determinare a quale di esse debba essere imputata la partenza della spedizione/trasporto dei beni al fine di determinare correttamente il luogo della cessione.
Il nuovo art. 36-ter della direttiva n. 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva n. 2019/1995/UE, dispone che, ove un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni in conformità alla disciplina in esame, la partenza della spedizione/trasporto dei beni è imputata alla cessione effettuata da tale soggetto passivo, cioè da colui che gestisce la piattaforma elettronica.
È tale seconda cessione ad essere soggetta a IVA, mentre la prima si considera esente ai sensi del novellato art. 136-bis della direttiva n. 2006/112/CE. L'utilizzo del sistema "OSS" per l'assolvimento dell'imposta dovuta sia in Italia che in altri Paesi Ue, sarà disciplinato dall'articolo 74-sexies.1, considerando **la cessione effettuata nel momento in cui il pagamento è accettato**, con la conseguente esigibilità dell'imposta.
L'utilizzo di questa procedura consente la dispensa degli adempimenti formali dell'Iva, dalla fatturazione in poi.
La liquidazione periodica avverrà sempre su base mensile, con il contestuale versamento dell'imposta entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Nel caso in cui non venisse utilizzato lo sportello unico, l'Iva sull'importazione dei beni di scarso valore (150 euro) si potrà assolvere con una procedura basata sulla tenuta di un registro, con dichiarazione e versamento mensile disciplinata dal nuovo articolo 70.1 (verosimilmente 70-bis) della legge Iva.

Cordiali saluti.

Roma, 11 febbraio 2021

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA